

ASSESSORATO AL LAVORO
AREA GR/08/06



VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 02 luglio 2015, presso l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio, alla presenza del funzionario responsabile Dr. Raffaele Fontana, al fine di esperire l'incontro congiunto di cui all'art. 4, comma 7, della L. 223/91, così come modificata ed integrata dal D.P.R. 218/2000, finalizzato al completamento della procedura di mobilità avviata con nota del 24/11/2014, dalla Società EUROPEAN HOSPITAL SPA, si sono incontrate le parti di cui all'allegato foglio presenze.

PREMESSO CHE

- a) La European Hospital, è una struttura sanitaria privata accreditata ed autorizzata per 144 posti letto, operante in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale nel territorio della Regione Lazio. La Casa di Cura European Hospital occupa attualmente 172 dipendenti così ripartiti per categoria: medici 5, ausiliari 18, OTA-OSS 9, personale paramedico 96, personale tecnico 9, biologi 1, operai 7, capo tecnico 1, amministrativi 25. L'Azienda applica il C.C.N.L. per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP, all'ARIS e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi, nonché il CCNL Edilizia.
- b) Con lettera del 24 novembre 2014, la European Hospital ha comunicato alle rappresentanze sindacali aziendali e alle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale l'intenzione di avviare una procedura di licenziamento collettivo, ai sensi dell'art. 4 e 24 della Legge n. 223/1991, motivato da una notevole esposizione creditizia nei confronti della Regione Lazio, nonché da una progressiva riduzione dei finanziamenti erogati dalla Regione medesima, che hanno determinato, negli ultimi anni, ingenti perdite di esercizio e flussi di cassa negativi.
- c) La suddetta lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo indicava l'esubero di 36 lavoratori con profili professionali rientranti nelle categorie di ausiliari/ausiliari specializzati (15 esuberi), operai specializzati (6 esuberi) e impiegati amministrativi (15 esuberi).

- d) nel corso degli incontri tenutisi a livello sindacale, la Società ha illustrato le motivazioni alla base di detto provvedimento - contenute nella citata lettera di avvio e qui integralmente richiamate.
- e) la fase sindacale della procedura si è conclusa per esaurimento dei relativi termini e la questione è stata conseguentemente deferita alla Regione Lazio per la successiva fase di sua competenza;
- f) l'esame congiunto è pertanto proseguito, ai sensi dell'art. 4 comma 7 della Legge 223/91, in sede regionale, oltre che con l'incontro odierno, anche con gli incontri svoltisi nelle seguenti date: 18 e 30 marzo, 14 aprile, 14 e 28 maggio e 22 giugno.
- g) Sin dall'incontro dello scorso 30 marzo, la Società su espressa richiesta formulata dalla Regione Lazio e dalle OO.SS., aderiva alla proposta di prorogare i termini procedurali, da ultimo fino alla data odierna, in considerazione dei tavoli di confronto che si stavano avviati tra l'Assessorato alla Sanità della Regione stessa e la Società sui temi del contenzioso e dell'attribuzione del budget 2015.
- h) In particolare, alla luce delle novità intervenute in occasione dell'incontro dello scorso 22 giugno da parte della Cabina di Regia e preso atto che le stesse influiscono sugli esuberi inizialmente dichiarati dalla Società nell'ambito della presente procedura, le Parti convenivano, prorogando ulteriormente in via del tutto eccezionale i termini procedurali fino alla data odierna di perfezionare anche in sede aziendale un accordo finalizzato a ridurre gli impatti occupazionali della procedura stessa.
- i) A seguito dell'accoglimento di alcune proposte delle OO.SS. sindacato, formulate nel corso della procedura e da ultimo negli incontri in sede aziendale ai quali la Regione Lazio ha rinviato le Parti stesse, nonché in conseguenza dei provvedimenti in materia di Sanità che la Regione Lazio ha adottato o che comunque si è impegnata ad adottare, il numero degli esuberi iniziali è sceso da 36 a 18 esuberi complessivi.
- j) Le Parti si danno altresì atto che, per ridurre ulteriormente questo numero di esuberi, è di vitale importanza per l'Azienda conseguire un risparmio del 6% sulle retribuzioni di tutto il personale non medico.
- k) In questa situazione, le Parti, preso atto delle condizioni di mercato e dello scenario aziendale, hanno riscontrato la comune volontà di ridurre ulteriormente il numero dei suddetti esuberi da 55 a 22, stipulando un contratto di solidarietà difensivo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, conv. con modif. in Legge n. 863/1984.



l) La Società, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara che:

- rientra nella definizione di “impresa” di cui all’art. 2082 del Codice Civile;
- non può usufruire, momentaneamente, di CIGO o la CIGS o delle misure di cui all’art. 3, commi da 4 a 41, della L. 18 giugno 2012, n. 92;
- ha previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue;

m) dopo ampio ed approfondito confronto, le parti hanno convenuto sul seguente Accordo collettivo che disciplina contemporaneamente i seguenti istituti: Contratto di Solidarietà Difensiva ex art. 5, comma 5, della L. 223/91, Cigo e Cig in deroga.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, a conclusione della riunione odierna e dell’esame congiunto, convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo, le cui clausole sono inscindibili, anche ai sensi degli art. 1362 e ss. cod. civ.
2. Con il presente accordo collettivo viene accertata la situazione di eccedenza di personale in relazione a numero dei lavoratori indicato *sub* lett: i) delle premesse.
3. Il presente contratto di solidarietà si applica a tutti i reparti, servizi e/o uffici della Società European Hospital spa, ed in particolare a tutti i dipendenti di cui all’elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente atto.
4. Il presente contratto di solidarietà avrà durata di 24 mesi dal momento della emissione del provvedimento di concessione del trattamento da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. La riduzione complessiva dell’orario di lavoro nel biennio di riferimento sarà del 6% del normale orario di lavoro settimanale, previsto per ciascun lavoratore interessato dalla solidarietà ai sensi del CCNL applicato, e cioè sarà pari a 2 ore e 9 minuti per il personale inquadrato nelle posizioni da A a D3, ivi comprese DS, DS1, DS2 e DS3, e a 2 ore e 17 minuti per il personale inquadrato nelle posizioni D4, DS4, E, E1 e E2.



6. La riduzione dell'orario di ciascun lavoratore potrà essere articolata su base giornaliera, settimanale ovvero mensile, come da indicazioni rilasciate periodicamente dall'Aurelia Hospital al personale interessato.

7. È fatta salva la facoltà, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della Legge n. 236/93, di modificare in aumento l'orario ridotto come determinato dal presente verbale di accordo, per soddisfare temporanee esigenze di servizio ovvero di maggior lavoro.

In tali casi Società European Hospital spa ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché ai lavoratori interessati.

8. La Società European Hospital spa si impegna a richiedere si impegna a richiedere l'integrazione salariale di cui al presente Contratto di Solidarietà per la riduzione dell'orario di lavoro disposta in applicazione del presente accordo, che sarà pagata direttamente dall'INPS.

9. Per effetto della suddetta riduzione di orario, la retribuzione diretta, indiretta e differita, nonché gli istituti legali e contrattuali saranno determinati e corrisposti in misura proporzionale all'effettiva prestazione di lavoro, fatta eccezione per il Trattamento di Fine Rapporto per il quale troveranno applicazioni le disposizioni di cui all'art. 2120, comma 3, cod. civ., come modificato dall'art. 1 della Legge n. 297/1982, e all'art. 1, comma 5, del D.L. n. 726/84, convertito con modificazioni in Legge n. 863/84.

10. Sulla base della situazione di eccedenza accertata con il presente accordo, le Parti concordano che il datore di lavoro, nell'ambito dei lavoratori in esubero indicati *sub* lett. i) delle premesse, individuati secondo i criteri applicabili, procederà al licenziamento degli eventuali dissenzienti.

11. Il presente vale anche come accordo per la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 223/91 e, dunque, con la sua sottoscrizione le Parti si danno reciprocamente atto che il numero degli esuberanti è ridotto al numero indicato in premessa *sub* lett. k), e cioè 9 unità, intendendosi revocati gli ulteriori esuberanti, a condizione dell'integrale accoglimento dei benefici del contratto di solidarietà e salvo quanto previsto *sub* art. 10.

12. Per le 9 unità che ancora esuberano di cui all'art. 11, le Parti concordano di applicare i seguenti criteri di scelta: anzianità aziendale 34%, con la precisazione che verranno assegnati due punti in più al monoreddito familiare, e con la precisazione che l'anzianità verrà calcolata dalla prima assunzione eventualmente avvenuta anche da parte di altra società del Gruppo; carichi di famiglia 36%, con l'ulteriore precisazione che la presenza di moglie e/o marito e/o



figli con handicap oltre l'80% verrà calcolato come equivalente ad un figlio in più; esigenze tecniche organizzative o produttive aziendali 30%.

Le Parti si danno atto che tali criteri sono rispettosi dei limiti e dei divieti previsti dalla legge e sono stati correttamente applicati.

13. Per i lavoratori in esubero ai quali si applica il CCNL edilizia, così come individuati secondo i criteri di cui all'articolo precedente, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali si impegnano a richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per l'Edilizia, per un totale di 12 mesi complessivi in relazione a n. 5 operai. Durante il periodo di Cassa integrazione le parti esperiranno ogni tentativo per ridurre i suddetti esuberanti. Nella denegata ipotesi in cui, in vista della scadenza del termine della Cassa integrazione, dovessero permanere gli esuberanti, l'Azienda si impegna ad aprire altra procedura di mobilità ex art. 4, l. 223/91, anche per un solo licenziamento.

14. Per gli ulteriori restanti 4 lavoratori in esubero, con qualifica di amministrativi, la Società EUROPEAN HOSPITAL SPA al fine di attenuare gli effetti sociali della presente procedura, farà ricorso, in luogo della presente procedura di licenziamento collettivo, all'intervento della Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai sensi della Legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 ed in particolare l'art. 2 commi 64, 65, 66, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 ("Legge di Stabilità 2015"), dell'Accordo Regione Lazio - Parti Sociali del 16/1/2015 sui criteri di utilizzo per l'anno 2015 degli ammortizzatori sociali in deroga nel Lazio, **che saranno sospesi dal lavoro, fino a zero ore, per il periodo 08/7/2015 - 07/12/2015. La richiesta di Cig in oggetto è relativa a complessive 3168 ore di cig nel periodo di riferimento, per un numero di ore settimanali non superiori alle 144.**

15. Durante il periodo di Cassa integrazione le parti esperiranno ogni tentativo per ridurre i suddetti esuberanti. Nella denegata ipotesi in cui, in vista della scadenza del termine della Cassa integrazione, dovessero permanere gli esuberanti, l'Azienda si impegna ad aprire altra procedura di mobilità ex art. 4, l. 223/91, anche per un solo licenziamento.

16. La Società farà richiesta di pagamento diretto all'INPS del trattamento di CIG in deroga.

17. La Società, in merito ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in CIG in deroga, dopo aver confermato che gli stessi sono improntati ad esigenze tecnico/organizzative rese ancora più critiche in relazione alla specificità delle competenze distintive della società e della fungibilità dei lavoratori, stante la necessità di salvaguardare la propria efficienza e










tenuto conto della composizione professionale occupazionale, dichiara l'impossibilità di effettuare meccanismi di rotazione tra i lavoratori.

18. Entro giorni 20 dalla data decorrenza del periodo di Cig in deroga di cui al presente accordo, a pena di decadenza, la domanda di CIG (una ed una sola istanza per ciascuna unità produttiva e per l'intero periodo indicato al punto 2), corredata dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno sospesi, con annessa dichiarazione di acquisizione della disponibilità immediata degli stessi all'utilizzo delle politiche attive del lavoro, sarà inoltrata dalla società alla Regione Lazio (secondo la modalità on line accessibile dal sito www.portalavoro.regione.lazio.it) che procederà ad autorizzare il relativo trattamento in deroga e ad inoltrarlo alla competente sede INPS per l'effettiva erogazione. L'accesso al servizio on line "SIL – Gestione CIGS e Mobilità in deroga" è consentito ai possessori dell'account già utilizzato per l'accesso a SOUL, Comunicazioni Obbligatorie e servizi per l'impiego, ovvero ottenibile previo accreditamento presso i SIL provinciali a mezzo di firma digitale, disponibile al seguente link:<http://www.regione.lazio.it/sil/provacc/> Per ulteriori informazioni o chiarimenti in merito è possibile visionare la scheda informativa presente nella sezione "Info CIGS e Mobilità in deroga" sul sito Portalavoro, accessibile al seguente link: http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/sezione/?id=CIGS-e-Mobilit-agrave--in-deroga_112

19. Al fine di individuare l'intervento di politica attiva del lavoro la società e le OO.SS. si impegnano inoltre a comunicare ai dipendenti posti in CIG in deroga l'obbligo di recarsi presso il competente Centro per l'Impiego, entro giorni 5 dalla sospensione (se la sospensione avviene successivamente alla istanza on line) – ovvero entro 5 giorni dalla presentazione della domanda on line (nel caso in cui la domanda sia stata inviata dopo l'inizio della sospensione).

20. La società si impegna ad inoltrare mensilmente all'INPS il Mod. SR41 o modello similare, indicante il conguaglio mensile della CIG effettivamente utilizzata. Inoltre, così come previsto nell'Accordo Quadro del 15/1/2015, **si impegna a comunicare alla Regione i dati relativi all'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore**, inderogabilmente, entro il giorno 30 del mese successivo a quello di effettiva sospensione. Il mancato inoltro di tale comunicazione darà luogo alla sospensione dell'autorizzazione regionale già concessa. Tale comunicazione sarà effettuata utilizzando lo stesso applicativo on line già usato per inoltrare l'istanza on line.

21. La società, così come previsto nell'Accordo Quadro del 16/1/2015, in riferimento alle modalità di effettiva fruizione dei trattamenti di cig in deroga autorizzati ed al fine di consentire agli organi preposti le verifiche relative all'impiego degli ammortizzatori sociali, si

impegna a comunicare preventivamente alla Regione Lazio, secondo l'apposito applicativo on line, entro le ore 24 del giorno antecedente sia l'inizio della sospensione che il successivo reintegro, i nominativi dei lavoratori effettivamente posti in cig.

22. La validità del presente accordo è subordinata all'effettiva concessione del finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dei decreti di erogazione delle risorse previste, e destinate alla Regione Lazio per l'anno in corso, nonché nel successivo atto di autorizzazione amministrativa da parte della Direzione Lavoro della Regione Lazio.

23. La Regione Lazio, inoltre, si riserva di verificare, nella fase istruttoria relativa alla domanda di Cig in deroga successivamente presentata dall'impresa, anche attraverso il coinvolgimento degli organi ispettivi di cui alla Convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro - Direzione Regionale Lavoro del Lazio - la rispondenza di quanto contenuto nella dichiarazione resa dall'impresa ai sensi del DPR 445/2000 in merito ai requisiti di accesso alla CIG in deroga. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese dall'impresa, sulla cui base è stato emanato il provvedimento di concessione di CIG in deroga, la Regione Lazio trasmetterà le risultanze all'INPS per il recupero degli importi impropriamente corrisposti, riservandosi inoltre di procedere per infedele dichiarazione nei confronti del dichiarante.

24. La Regione Lazio, infine, in costanza di gestione della presente Cig in deroga, proseguirà i contatti a livello interassessorile, al fine di favorire, nel rispetto delle reciproche competenze e prerogative, una positiva soluzione alla problematica occupazionale sottesa alla procedura in oggetto.

25. Le parti si danno inoltre atto di avere svolto un pieno e trasparente confronto, ritenendo quindi anche sanate eventuali irregolarità o carenze o vizi di qualsiasi natura afferenti alla comunicazione di avvio e gli altri passaggi procedurali, quanto sopra anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 45, della Legge n° 92/2012.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito le procedure di cui agli artt. 24 e 4 della L. 223/91, nonché quelle previste agli artt. 5, Legge n. 164/1975, art. 1, comma 7, Legge n. 223/91, art. 2, D.P.R. n. 218/2000 e si danno atto di aver esperito la procedura per la richiesta del Contratto di Solidarietà, della CIG in deroga, nonché della Cigo.

Letto, confermato e sottoscritto

Stefano Pini
Stefano Pini
Stefano Pini
CGIL FP ROMA LAZIO
FICRA C.R.

Stefano Pini
Giovanni Antonini
Rullo

Stefano Pini
DIREZIONE REGIONALE LAVORO
REGIONE LAZIO
CISL
C. N. M. C. N. M. C. N. M.

Stefano Pini
Stefano Pini
Stefano Pini
Stefano Pini

